

L'ITALIA CHE SAREBBE: I RICCHI E POVERI NELLA DEMOCRAZIA DEL *CONTEST*

LAURA RONCHETTI*

Abstract: il premierato assoluto proposto dal governo è la «democrazia del *contest*», forse più pop, ma non più incentrata sulla sovranità popolare con la sua pluralità e i suoi irriducibili conflitti in nome dell'uguaglianza politica e sociale dell'intera nazione. Alla Nazione viene sostituita una frazione di essa, quella dei «corregionali», già guidati da decenni da un premier locale assoluto. L'Italia avrà ventuno leader che eserciteranno la sovranità in nome e per conto di un Popolo in disintegrazione, diviso in ricchi e poveri.

Keywords: Premierato – Autonomia differenziata – Sovranità popolare – Diseguaglianze – Astensionismo

Abstract: the absolute premierate proposed by the government is the «democracy of the *contest*», perhaps more pop, but no longer centred on popular sovereignty with its plurality and its irreducible conflicts in the name of the political and social equality of the entire nation. The Nation is replaced by a fraction of it, that of the «co-regionalists», for decades already led by an absolute local premierate. Italy will have twenty-one leaders exercising sovereignty in the name and on behalf of a disintegrating People, divided into rich and poor.

Keywords: Premiership – Differentiated autonomy – Popular sovereignty – Inequalities – Abstentionism

1. Un'allarmata analisi di senso costituzionale del presente

La questione nevralgica delle riforme istituzionali in corso, segnata dall'idea di rottura con la storia della centralità parlamentare nel nostro ordinamento, deve essere affrontata con gli occhi di quella «nuova civiltà politica umanistica»¹ cui aspirare: questo

* Laura Ronchetti, Professore associato di Diritto costituzionale GIUR-05/A, Università degli Studi del Molise. Email: laura.ronchetti@unimol.it

¹ *Per una nuova civiltà politica umanistica – ragioni di un'iniziativa editoriale* è il titolo del manifesto di fondazione di questa Rivista.

punto di osservazione costringe a cogliere la consapevolezza della stretta correlazione tra l'esistenza della singola persona e le istituzioni collettive che una comunità si dà, facendo emergere la fallacia di impostazioni rigidamente e formalisticamente incentrate sulle istituzioni in senso statico, dimenticandosi che dalla conformazione di queste discende la dinamica delle condizioni e della qualità della vita di ognuno di noi, come singolo cittadino, come soggetti collettivi fino a toccare l'idea stessa di Nazione, di forma di Stato in senso classico.

Ciò consente di partire da un'analisi di senso del presente, per poi rilanciare una proposta di senso sul futuro, tutto da scrivere, che ci si prospetta.

Il presente è segnato da due fatti giuridici di rilievo costituzionale.

Il primo è l'aumento delle diseguaglianze interindividuali, tra territori ma anche tra gruppi sociali raggiungendo vette di eclatanti violazioni del principio di eguaglianza sostanziale in particolare in base al territorio dove si abita, al sesso, per tacere della nazionalità e dell'età: intrecciando tutti i dati a disposizione, le donne giovani del Sud, soprattutto se straniere secondo le regole dell'acquisto della cittadinanza, non godono degli stessi diritti e, quindi, delle stesse libertà del resto della Nazione².

Il secondo è l'astensionismo come fenomeno di massa che significa, da un lato, non esercizio del diritto fondamentale al voto da una parte sempre più consistente del corpo elettorale, dall'altro, caduta della rappresentatività delle molte sedi della rappresentanza. Non è certamente un caso che siano state le donne e i giovani, soprattutto al Sud, a sentirsi del tutto irrilevanti alle ultime elezioni del Parlamento al punto che il 36 per cento degli aventi diritto si è astenuto: un elettore su tre non ha votato, meno di un'elettrice su tre si è recata alle urne alle ultime elezioni politiche. Alle recenti elezioni europee per la prima volta nella storia ha votato meno di un italiano su due, il 49,69 per cento degli aventi diritto e l'affluenza alle urne crolla tra le regioni più povere e nei piccoli centri (55 per cento al Nord, il 43 al Sud).

Chi prova a sminuire il dato della non-affluenza soffre di un'inguaribile visione elitista e formalista della democrazia che considera l'eguaglianza, politica e sociale, un vezzo per anime belle.

2. La soluzione mistificatoria del premierato per una democrazia del contest

L'elezione diretta del presidente del Consiglio proposta dal ddl Meloni-Casellati viene presentata proprio come panacea di un astensionismo addebitato alla mancanza di certezze da parte dell'elettore su chi guiderà l'esecutivo e sulla sua maggioranza in Parlamento.

Eppure è incontrovertibile che proprio nelle elezioni delle autonomie territoriali, dove l'elezione diretta del Sindaco e poi del Presidente di Regione esiste da decenni, si

² Bankitalia, 2023; Camera dei deputati, Servizio Studi, 28 dicembre 2023; ISTAT, 2023.

registrino i tassi di partecipazione al voto più esigui, financo laddove la leadership tanto valorizzata gode d'indiscussa stabilità: a febbraio 2024 all'elezione della Presidente della Sardegna ha partecipato il 52% degli aventi diritto, a febbraio 2023 in Lombardia ha partecipato soltanto il 42% dell'elettorato, nel Lazio addirittura il solo 37%; alle comunali di maggio 2023 l'affluenza media al primo turno si è attestata al 61%, scendendo al 58% al secondo. Come dimostra financo il calo di affluenza al ballottaggio, il presunto potere di scegliersi il Capo³ non convince, non rassicura, non appassiona gli elettori, ancor meno le elettrici e tra queste quelle del Sud.

Anima viceversa da sempre la fantasia di chi è al governo.

Per riportare alle sue vere dimensioni la proposta di scegliersi direttamente il capo⁴ è necessario, quindi, disvelare l'alterazione della verità operata dal governo nella proposta presentata in Parlamento, proposta che si avvale di un alone di mistificazione della effettiva rottura rispetto al nostro ordinamento costituzionale.

La mistificazione più significativa del ddl Meloni-Casellati è che l'elezione diretta di un organo monocratico, cui sarebbe subordinata la legislatura delle Camere elette in collegamento con il presidente *in pectore*, venga ammantata di democraticità perché valorizzerebbe «il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della Nazione»⁵.

Viceversa con l'elezione diretta da parte del popolo di un organo monocratico di indirizzo politico si pretende di attribuire al singolo individuo la capacità di rappresentare la pluralità che struttura la società: si tratta di un Eletto, ma non certo di un rappresentante. Se l'elettività è un elemento indefettibile delle istituzioni rappresentative lo è altrettanto, infatti, la loro composizione collegiale: solo un organo collegiale può essere proiezione della pluralità del popolo e, quindi, vantare il requisito della rappresentatività; la *reductio ad unum* della pluralità, invece, è la sua negazione, la sua sublimazione in un ente che pretende di incarnarla, non certo di rappresentarla.

In Italia, come già accennato, la monocrazia ha già preso piede sotto forma di premierati assoluti nelle autonomie territoriali in cui la colleganza tra candidato alla presidenza e maggioranza assembleare è caratteristica permanente di carattere «esistenziale»: non fa perno, infatti, sulla stabilità della maggioranza politica ma sulla sua personificazione nell'individuo solo al comando. Qualora tale persona dovesse per qualunque motivo «decadere» cade l'intera assemblea che intorno a lui è stata eletta: l'assemblea, luogo della rappresentanza e della sua inevitabile pluralità in regime di isonomia, è giuridicamente dipendente dall'eletto che personifica l'intera comunità, finisce per incarnarla.

Quando all'elezione diretta si somma di fatto il potere di scioglimento delle assemblee elette per di più in collegamento elettorale con il Premier, il principio di

³ AA.VV., 2024.

⁴ Cfr. G. Silvestri, 2023, 27-28; A. Algostino, 2003.

⁵ Cfr. relazione di accompagnamento al ddl costituzionale.

supremazia del capo è a tal punto giuridicamente sancito che qualunque ipotesi di mera primazia in un organo collegiale perde ogni significato così come qualunque autonomia delle assemblee rappresentative.

In questo contesto, lo scollamento società/istituzioni non è più un mero accidente della Storia ma assurge a caratteristica strutturale del rapporto rappresentativo, ridotto a semplice momento elettorale.

La seconda mistificazione del ddl Meloni-Casellati in realtà si pone in continuità con i precedenti «revisionismi»⁶: così come già si denunciò per le «deformazioni costituzionali» d’iniziativa dei governi Berlusconi e Renzi, non sono i governi a dare le Costituzioni ai popoli, ma il contrario. La Costituzione come terreno di indirizzo politico di parte incide sul ruolo e sulla natura dell’atto con cui il popolo ha stabilito «le forme e i limiti» dell’esercizio della sovranità (art. 1), vale a dire quel potere in gran parte già concentrato nelle mani del governo. L’iniziativa governativa che mira espressamente «a rafforzare la stabilità del governo» peraltro consiste nella pretesa del presidente del consiglio di autoattribuirsi poteri che la Costituzione non le dà. La scelta di non lasciare ai suoi folti gruppi parlamentari di maggioranza l’onore e l’onere di presentare tale richiesta in Parlamento, quindi, è manifestazione d’insofferenza per l’effettivo esercizio della sovranità da parte del popolo e dei suoi rappresentanti politici.

La terza mistificazione, invece, è innovativa e coinvolge l’asserito «criterio “minimale”» di modifica della Costituzione. Si scomoda in proposito addirittura la «tradizione costituzionale» quando, invece, si arriva a costituzionalizzare il «premio di maggioranza», rompendo così proprio con la tradizione costituzionale di lasciare fuori dalla Costituzione, a torto o ragione, la disciplina elettorale, per di più con il dichiarato intento di andare al di là della giurisprudenza costituzionale sull’eguaglianza del voto sancita all’art. 48 Cost. La Corte costituzionale, infatti, ha già spiegato che l’obiettivo di rafforzare la posizione del governo non può essere realizzato tramite la distorsione della rappresentanza democratica con un’attribuzione di seggi parlamentari sproporzionata rispetto al numero di voti ricevuti (sent. n. 1 del 2014). Se l’attuale legge elettorale (Rosatellum bis) può e dovrebbe essere abrogata o dichiarata incostituzionale⁷, il premio in seggi a chi prende un voto in più starebbe in Costituzione.

La quarta mistificazione riguarda il ruolo del Capo dello Stato che, nonostante le dichiarazioni di volerne «preservare al massimo le prerogative», sin dal titolo del ddl perderà espressamente il potere di nomina dei senatori a vita, così come non nominerebbe più il Presidente direttamente eletto perché si limiterebbe a conferirgli l’incarico a formare il governo; anche in caso di dimissioni di costui il potere di nomina presidenziale verrebbe limitato dal punto di vista sia soggettivo (presidente del consiglio

⁶ Si rinvia a G. Azzariti, 2016.

⁷ Già ora turba che alle ultime elezioni politiche, per di più con un’affluenza del solo 64% degli aventi diritto, i voti conseguiti dal partito di maggioranza relativa (Fdl) pari al 26% che arrivano circa al 40% con gli alleati, in base a una legge elettorale dall’effetto iper maggioritario, si siano trasformati nel quasi 60% dei seggi parlamentari.

eletto o quello c.d. «subentrante») che oggettivo (stesso indirizzo politico). Analogamente il potere del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere verrebbe ridotto a casi tassativi: oltre a perdere il potere di scioglimento anche di una sola Camera, il Presidente è obbligato a sciogliere il Parlamento qualora il presidente direttamente eletto non ottenga per due volte la fiducia delle Camere, gli venga revocata la fiducia o quando il subentrante non riceva la fiducia. Per garantire la stabilità di governo, dunque, si arriva a introdurre l'unica forma di crisi istituzionale che l'Italia non ha ancora vissuto: sciogliere un Parlamento appena eletto, estrema ratio espressamente prevista, visto che il presidente della Repubblica avrebbe le mani legate e non potrebbe ricorrere ai suoi attuali poteri di risoluzione dei conflitti.

Tanto è significativo il ridimensionamento del ruolo del Presidente della Repubblica che lo stesso governo è costretto ad ammettere che andranno riviste quelle che chiama, sminuendole, «prassi costituzionali», vale a dire quelle convenzioni che in settant'anni hanno costruito la presidenza della Repubblica come potere di intermediazione nei momenti di crisi.

La quinta mistificazione travolge il ruolo del Parlamento, vero bersaglio del disegno revisionista che toglie voce, non solo alle minoranze, ma financo alla maggioranza parlamentare, nella compagine governativa⁸.

La sesta mistificazione è complessivamente riassunta dall'assioma per cui la riforma non altererebbe i principi «costituzionali di democrazia, rappresentatività, separazione dei poteri e con il rispetto delle prerogative degli organi costituzionali». Viceversa la democrazia con centralità parlamentare e, quindi, pluralista diventerebbe «da investitura» e monocratica; la separazione dei poteri verrebbe ridotta a una mera divisione formale visto che per qualunque «caduta» dell'Eletto il Parlamento verrebbe sciolto (c.d. principio del *simul simul*); con la costituzionalizzazione di questo principio (che certo non può considerarsi *soft* solo perché è previsto un subentrante in caso di «caduta» dell'Eletto) avremmo un «Presidente legislatore»⁹ affiancato da un Parlamento e un Presidente della Repubblica con prerogative meramente serventi il potere monocratico, fino a riverberarsi sulla Corte costituzionale.

È la rappresentatività in sé, tuttavia, che sarebbe annichilita dal premierato assoluto ipotizzato, nonostante sia citata accanto alla tutela delle minoranze linguistiche quasi a segnalare un tentativo di «politicamente corretto» con cui edulcorare il mito della «governabilità»¹⁰.

Sarà la democrazia del *contest*, forse più pop, ma non più incentrata sulla sovranità popolare con la sua pluralità e i suoi irriducibili conflitti in nome della uguaglianza politica e sociale.

⁸ I. Ciolli, 2004, 88 ss.

⁹ L. Carlassare, 2016.

¹⁰ A. Lucarelli, 2023, 296 ss.

3. Quale pari dignità sociale in una Italia sempre più asimmetrica?

Da quando si è affermata oltre la destra storica l'egemonia della monocrazia¹¹, il corpo elettorale preferisce astenersi, disertare le urne perché sa che senza eguaglianza politica non avrà l'eguaglianza e la dignità sociale promesse. Il premierato, infatti, è accompagnato dall'attuazione dell'autonomia differenziata¹²: si pretende di incarnare la Nazione, sempre citata, mentre la si spezzetta tra regioni ricche e povere, contro quella «pari dignità sociale»¹³ che spetta ad ogni persona a prescindere da quale parte d'Italia abiti.

Nel valutare la recente legge n. 56 del 2024 Calderoli è necessario richiamare il fondamentale principio autonomistico proclamato all'art. 5 Cost. con le sue «esigenze della autonomia»¹⁴ che devono essere motore dal basso del permanente processo di unificazione nazionale. Tale articolo, come in seguito ha chiarito la sentenza n. 192 del 2024, va interpretato alla luce dei principi fondamentali che lo anticipano, con particolare riferimento a quello personalista *ex art. 2* e a quello di eguaglianza di cui all'art. 3 che sono il collante che consente alla Repubblica di essere una e restare indivisibile, tramite la lotta alle diseguaglianze tra persone, tra gruppi e tra territori: da un lato, garantendo i diritti inviolabili alla persona in quanto tale a prescindere dalla residenza; dall'altro, esigendo quei doveri di solidarietà politica, sociale ed economica che impongono di percepire ed esercitare la propria autonomia nella consapevolezza dell'interdipendenza che lega gli uni agli altri, un territorio agli altri.

Si deve valutare la legge Calderoli, quindi, considerando che autonomia non è sinonimo né di indipendenza sotto forma di secessione territoriale o sostanziale né di autosufficienza o separatezza rispetto al resto della Nazione, di cui ciascun parlamentare è rappresentante ai sensi dell'art. 67. Proprio in quanto rappresentanti della Nazione, in applicazione della legge Calderoli, i componenti del Parlamento dovranno decidere se spogliare in modo pressoché irrevocabile il potere legislativo, di cui sono membri pro tempore, di enormi competenze (dalla determinazione dei LEP alle altre ventitré materie in discussione) con le connesse risorse statali che in primo luogo dovrebbero rinsaldare la Nazione che rappresentano.

La potestà legislativa «si concretizza» anche «attraverso la presentazione di (...) emendamenti (...) altrimenti [tale potestà] risulterebbe ridotta a una mera funzione di ratifica di scelte maturate *altrove* [corsivo nostro]», come è scritto nell'ordinanza n. 17 del 2019, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto che i singoli parlamentari possano sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, potere che potrebbero esercitare in caso di dichiarazione di inammissibilità di un emendamento sulle intese di devoluzione

¹¹ G. Ferrara, 2004, 1 ss.

¹² Cfr. AA.VV., 2023.

¹³ G. Ferrara, 1974, 1089.

¹⁴ L. Ronchetti, 2018.

concluse secondo il modello intergovernativo stato-regioni non coerente con il nostro quadro costituzionale delineato dalla legge Calderoli. Questa, infatti, recepisce la non legittima interpretazione che attribuisce alla legge rinforzata di cui all'ultimo comma dell'art. 116 valore prettamente formale di recepimento dell'intesa.

Come poi è emerso nella citata decisione della Corte costituzionale, tra emendabilità dell'intesa e attività di indirizzo su di essa prevista nella legge c'è il solco che divide un potere legislativo da un organo privo di potere normativo. Il parallelismo con l'approvazione degli Statuti regionali del 1971, peraltro, è del tutto inconferente: se atti di indirizzo potevano essere significativi nel procedimento di approvazione dei primi Statuti regionali, tutti adeguatesi comunque alle indicazioni parlamentari, non vi è alcuna analogia con un processo di devoluzione dallo Stato alle regioni di competenze legislative. L'intesa ex ultimo comma dell'art. 116, soprattutto nelle dimensioni materiali che sta assumendo, ha una rilevanza per l'unitarietà della Nazione imparagonabile rispetto a contenuti degli Statuti del 1971.

In occasione dell'approvazione delle leggi di devoluzione, infatti, i parlamentari avrebbero potuto comunque non rispettare il procedimento ivi stabilito attivando un processo di *vindicatio potestatis* più degna della costituzionale centralità del Parlamento: trattandosi di fonte ordinaria, infatti, certamente la legge Calderoli non soddisfa le caratteristiche formali necessarie per integrare la laconica disposizione dell'ultimo comma dell'art. 116 Cost. Si ricorda che proprio la «pagina bianca» aperta da questa norma ha determinato gli equivoci interpretativi che hanno fatto ritenere necessaria una sua integrazione con legge per contenerne l'interpretazione, renderla coerente con i principi inviolabili della Costituzione: la preoccupazione nasceva dall'interpretazione abnorme di tale norma ad opera delle c.d. bozze di pre-intesa sottoscritte con Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, che la legge ora fa salve (art. 11, comma 1).

Nonostante i miglioramenti, dunque, restavano attuali tutte le criticità già sollevate negli ultimi anni non solo nel procedimento e quindi nei «metodi» ma anche nei «principi» ex art. 5 Cost. con cui valorizzare le esigenze dell'autonomia nel quadro costituzionale.

Innanzitutto le criticità riguardavano l'irragionevole coinvolgimento di tutte le materie senza obbligo di motivazione in ordine ai vantaggi per l'intera nazione. Potenzialmente si arriva ad eliminare addirittura, come nel caso Veneto, la categoria della competenza concorrente tra Stato e regione rendendo plasticamente l'idea della separatezza della regione dal resto della Nazione. Che ora sia attribuita al «Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa» (art. 2, comma 2) è un palliativo che, peraltro, consiste in un'espropriazione delle attribuzioni costituzionali del Parlamento a favore del solo organo monocratico del potere esecutivo.

Inoltre le risorse, di qualunque natura, connesse all'esercizio delle nuove competenze acquisite dalle singole regioni restano stabilite «a valle» della devoluzione da

potentissime Commissioni paritetiche e non dal Parlamento. La quantità di competenze in gioco, tuttavia, è tale da ipotecare risorse pari, se non superiori, a quell'otto decimi del gettito delle partecipazioni statali che la Corte costituzionale dichiarò illegittimo perché distrazione di parte così sostanziosa delle tasse dell'intera Nazione tale da compromettere la solidarietà nazionale (sent. n. 118 del 2015)¹⁵.

Il Parlamento, dunque, non avrebbe potuto valutare la coerenza dei suddetti trasferimenti erariali al rispetto dei principi di cui all'art. 119 con i connessi vincoli di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto territorio nazionale, competenza esclusiva del Parlamento. Tale è la consapevolezza del rischio che al divario esistente, molto più grave rispetto al 2001, si aggiunga ulteriore divario che la legge Calderoli ha inteso inglobare al suo interno la determinazione dei LEP, piegando però in tal modo questa essenziale attribuzione parlamentare, cuore dello stato sociale italiano, alle esigenze della cd. «autonomia differenziata». Sia detto per inciso ma, rispetto a questa espressione cristallizzata nel titolo della legge sarebbe più consona quella di *autonomia asimmetrica* perché la differenziazione è insita nella possibilità di ogni regione di declinare in maniera diversa, per rispondere meglio alle esigenze della propria comunità, le materie di competenza concorrente nel quadro delineato dallo Stato; l'ultimo comma dell'art.116, invece, consente di rompere la simmetria tra regioni nei confronti dello Stato, nei confronti del Parlamento in modo particolare visto che con le intese si intende derogare alle attribuzioni costituzionali sancite all'art. 117.

In merito ai LEP¹⁶, non solo la delega legislativa in capo al governo presenta natura composita «sopravvenuta» perché la parte sostanziale sarebbe stabilita nella legge di bilancio che, peraltro, tutto contiene tranne che principi e criteri direttivi per il Governo (art. 3, comma 2) come riconosciuto in seguito dalla Corte costituzionale, mentre la rubrica dell'art. 3 è intitolata «determinazione dei LEP», il suo primo comma si limita a richiamare la loro mera «individuazione» e addirittura la loro effettiva garanzia sarebbe oggetto di solo futuro monitoraggio che per le regioni già interessate dalle negoziazioni sarebbe svolto dalle Commissioni paritetiche Stato-regione (comma 4) davvero potentissime perché decideranno l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento dopo la mera

¹⁵ Il referendum che intendeva chiedere ai veneti se volessero «lasciare» sul territorio regionale otto decimi del gettito delle partecipazioni erariali, come giustamente afferma la Corte, avrebbe illegittimamente comportato «la distrazione di una cospicua percentuale dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla ad esclusivo vantaggio della Regione (...) e dei suoi abitanti (...) incide[ndo] (...) sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica» (sent. n. 118 del 2015). Si sarebbe trattato di una forma di secessione sostanziale agita da frazioni del popolo che si sottraggono ai doveri di solidarietà economica e politica nei confronti della Nazione, che sono alla base di ogni pari dignità sociale.

¹⁶ La Corte cost., sent. n. 220 del 2021, ha lamentato il «perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali, una volta normativamente identificati, indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale» e rappresentano, dunque, «un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali».

approvazione dell'intesa che si limiterebbe a individuare i relativi «criteri» (art. 5, comma 1).

Non solo, infine, la cessazione unilaterale dell'intesa è subordinata alla «legge approvata a maggioranza assoluta» e alla prova di una «mancata osservanza (...) dell'obbligo di garantire i LEP» «direttamente imputabile alla regione» (per di più sulla base del monitoraggio gestito dalle Commissioni paritetiche) sminuendo le ragioni di «coesione sociale» alla situazione nella singola regione «devoluta» e non al resto della Nazione, ma lo spostamento nel frattempo intervenuto di risorse «umane e strumentali» presso la singola regione renderebbe estremamente lacerante il loro ritiro di devoluzione (art. 7, comma 1).

La legge Calderoli, dunque, non ha maturato il necessario distacco da una interpretazione dell'autonomia asimmetrica non conforme ai principi costituzionali che, invece, devono orientare l'interpretazione del Titolo V della Parte II nel quale, infatti, trovano ricadute limpide i principi di eguaglianza e solidarietà: da un lato, la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale [corsivo nostro]» che, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), è una competenza esclusiva dello Stato, quindi in primis del Parlamento; dall'altro, l'art. 119 con particolare riferimento al suo terzo comma dedicato alla perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante e al suo quinto comma secondo cui lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali tra l'altro in nome dell'«effettivo esercizio dei diritti della persona».

Nel 2022, inoltre, si è inserito un nuovo comma all'art. 119: «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità» (art. 119, comma 6). La condivisibile revisione costituzionale si giustifica in termini di rimozione degli ostacoli attribuibili non solo alla peculiare collocazione geografica delle isole, ma anche ad altri fattori quali la demografia (alias spopolamento), la precaria esistenza di servizi pubblici essenziali e la scarsa disponibilità di collegamenti per l'esercizio della libertà di circolazione. Questa, però, è una condizione comune a parte significativa del paese¹⁷: quelle famose aree interne che attraversano l'Italia da Nord a Sud.

Tra queste, in particolare, quelle poste al Sud rischiano ora di pagare «un doppio divario, o divario indiretto»¹⁸. Aggiungo che nelle aree interne del Sud, alcuni gruppi sociali saranno particolarmente colpiti: sulla base di tutti i dati pubblici disponibili, le donne giovani, che subiranno una pesante discriminazione indiretta.

La Nazione certamente non trae giovamento dall'aumento delle diseguaglianze¹⁹, da un'autonomia fraintesa e tradita in nome della pretesa di autosufficienza,

¹⁷ Si rinvia a L. Ronchetti, 2023, 349-364.

¹⁸ Come ha scritto L. Corazza, 8 marzo 2024.

¹⁹ L. Ronchetti, 14-28.

autoreferenzialità, isolamento e in fin dei conti indifferenza di una parte nei confronti del resto della Nazione.

Per mantenere le esigenze dell'autonomia ancorate al principio di unità nazionale e non trasformarle in pretesa di separatezza dalle sorti del resto del paese, prima di qualunque devoluzione ragionevole e motivata nell'interesse della Nazione per singole materie, si dovrebbe finalmente intervenire per far raggiungere la capacità fiscale media in ogni zona del paese con interventi anche mirati in considerazione delle specificità territoriali: questa è la differenziazione coerente con il principio autonomistico di uno stato sociale delle autonomie.

4. L'ordine del discorso ha ancora senso costituzionale?

Bisognerebbe, quindi, invertire l'ordine del discorso. Non sfugge che la semplice determinazione dei LEP a finanza invariata nulla garantisce rispetto all'effettività delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio. Non sfugge neanche che l'enorme quantità di materie rivendicate a titolo esclusivo dalle regioni più popolate e più ricche d'Italia da un lato esprime chiaramente la pretesa di separatezza dal resto della Nazione, dall'altro la rivendicazione di trattenere su quei territori ingenti quote delle partecipazioni statali, vale a dire risorse dell'intera Nazione. Non sfugge che, se sarà approvata la proposta governativa del Premierato e si darà corso alla c.d. autonomia differenziata, l'Italia avrà un Capo eletto che si confronterà con qualche «Superpresidente», vista la mole di competenze che potrebbero essere loro assegnate.

I cittadini, divisi per diversa dignità sociale, manterranno il rito delle urne ogni cinque anni che, tuttavia, diserteranno in massa, soprattutto se poveri.

Quando alla diseguaglianza sociale si affianca la diseguaglianza politica che non consente più di accedere alle istituzioni per ottenere pari dignità sociale, infatti, i diseguali non si riconoscono nella competizione elettorale e nelle sue istituzioni preferendo astenersi.

Bisogna ripartire, dunque, dall'esperienza giuridica di inutilità vissuta dal popolo come corpo politico deformato nella rappresentanza e riscoprire i principi politici che trasformano l'irrilevanza in ciò che fa la differenza perché conta: l'orizzonte di senso dell'eguaglianza nei diritti politici e sociali in Costituzione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA. VV., 2024, *Il Führerprinzip. La scelta del capo*, a cura di Gaetano Azzariti, Michele Della Morte. Editoriale Scientifica, Napoli, 2024.

AA.VV., «Per la critica dell'autonomia differenziata». In *Democrazia e diritto*, n. 1.

ALGOSTINO Alessandra, 2023, «Premierato... purché capo sia: il fascino della verticalizzazione del potere e i rischi del suo innesto in una democrazia spoliticizzata». In *Rivistaaic.it*, n. 3.

AZZARITI Gaetano, 2016, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare i fondamentali*, Laterza, Roma-Bari.

BANKITALIA, 2023, *L'occupazione femminile in Italia*.

CAMERA DEI DEPUTATI, 2003, Servizio Studi, Dossier *L'occupazione femminile*, 28 dicembre.

CARLASSARE Lorenza, 2016, «Il Primo ministro legislatore». In ASTRID, *Studi, note e commenti sulla riforma della seconda parte della Costituzione*, *astrid.it*.

CIOLLI Ines, 2024, «Le democrazie sotto stress e il pasticciaccio brutto del premierato». In *Costituzionalismo.it*, n. 1, 88 ss.

CORAZZA Luisa, 2024, «Le aree interne e il rischio di eterna marginalità». In *ilSole24ore*, 8 marzo.

FERRARA Gianni, 1974, «*La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione)*». In *Studi Chiarelli*, II. Giuffrè, Milano, 1089 (ora in Id., 2020, *Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti*. Editoriale Scientifica, Napoli).

FERRARA Gianni, 2004, «Verso la monocrazia. Ovvero del rovesciamento della Costituzione e della negazione del costituzionalismo». In *Costituzionalismo.it*, n. 1, 1 ss.

ISTAT, 2023, *Rapporto SDGs. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia*.

LUCARELLI Alberto, 2023, «Premierato e riforme costituzionali: il mito della governabilità». In *Rivistaaic.it*, n. 4, 296 ss.

RONCHETTI Laura, 2018, *L'autonomia e le sue esigenze*. Giuffrè, Milano.

RONCHETTI Laura, 2020, «Le asimmetrie territoriali: quelle già esistenti e quelle rivendicate». In *Nuovo Meridionalismo Studi*, n. 11, 14-28.

RONCHETTI Laura, 2023, «Il Molise come Isola? La XX Regione d'Italia e la giustizia sociale». In *Le Regioni*, nn. 2-3, 349-364.

SILVESTRI Gaetano, 2023, «Stretta autoritaria o paralisi: le rosee prospettive del premierato». In *Democrazia e diritto*, n. 2.